



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1040 DEL 27/12/2019

CONCESSIONE A FAVORE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA DI LOCALI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A "CASA RESIDENZA ANZIANI - C.R.A." IN VIA BEETHOVEN PER UTILIZZO AD USO/GESTIONE SANITARIA DI AMBULATORI ED UFFICI A SERVIZIO DELL'AVIS PROVINCIALE DI RIMINI - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI E SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie di entrate e spese ai dirigenti, così come successivamente modificata e variata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 18/07/2019 i.e. ed alla quale si rinvia;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 21/11/2017 i.e., in atti ed alla quale si rinvia, con la quale è stata espressa l'intenzione e volontà dell'Amministrazione Comunale, di concedere all'Azienda U.S.L. della Romagna con sede a Ravenna in Via De Gasperi n. 8 (P.IVA: 02483810392), l'uso e la gestione di porzione di immobile di proprietà comunale denominato "Vici-Giovannini" sito in Cattolica - Via Beethoven, da adibire ad uso sanitario, ambulatori ed uffici a servizio dell'attività dell'Associazione di Volontariato "AVIS" Provinciale di Rimini, approvando lo schema di contratto preliminare in relazione a detta concessione;

DATO ATTO che la gestione e l'uso di detti locali ha determinato la necessità di specifici lavori di manutenzione straordinaria al fine di destinare i locali stessi agli scopi prefissati tra le Parti, andando ad inserire detto intervento manutentivo nell'ambito del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020" approvato con atto consiliare n. 4 del 29/01/2018, in atti ed al quale si rimanda;

- che, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 18/09/2018 i.e., in atti, è stato approvato il **Progetto Esecutivo** per la "REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.)", **redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo lordo complessivo di € 176.000,00** di cui € 158.000,00 a base d'appalto (oneri sicurezza di € 3.761,00 inclusi) - **CUP dell'intervento: G68I18000520004** ;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 869 del 13/11/2018 in atti, si provvedeva alla rimodulazione del q.e.p., che pur non modificando l'importo complessivo anzidetto del progetto di € 176.000,00 determina un nuovo importo per i lavori in appalto di € 149.108,31, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza;

- che, tali lavori, sono stati successivamente affidati a seguito di apposita procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), alla ditta "EDILNEC" S.R.L. con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 (P.IVA 03951330616), per l'importo di € 105.284,79 + € 4.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 109.284,79 oltre IVA 22% (**C.I.G.: 76941315C2**);

CONSIDERATO che l'Azienda U.S.L. della Romagna, con deliberazione del proprio Direttore Generale n. 79 del 09/03/2018, come successivamente modificata dall'ulteriore deliberazione n. 281 del 01/08/2018, entrambe in atti, ha approvato, per quanto di competenza, l'anzidetto schema di contratto preliminare in cui, come richiesto dal Comune concedente, l'A.U.S.L. si faceva carico di anticipare il sopracitato importo progettuale di €

176.000,00 con l'avvertenza e precisazione che tale somma sarà detratta, fino alla concorrenza, dai canoni lordi di concessione dovuti al Comune, operando quindi una compensazione finanziaria tra gli importi reciprocamente dovuti;

Preso atto che il sopracitato intervento progettuale è stato completato e che l'ammontare definitivo a consuntivo delle spese sostenute per tali lavorazioni è stato determinato in complessivi e lordi € 171.454,23 giusta relazione tecnica finale di rendicontazione redatta in data 11/12/2019 a firma del sottoscritto dirigente di settore, in atti depositata;

Vista la nota ricevuta dall'AUSL Rimini il 17 dicembre u.s. a prot. n. 47784 in atti, con la quale detta Azienda, conferma la disponibilità all'erogazione di quanto sopra rendicontato (€ 171.454,23) e relativa compensazione sui futuri canoni di concessione;

Ritenuto quindi che è possibile procedere all'approvazione dello schema di contratto definitivo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendo al medesimo atto valenza contrattuale ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a)- il fine che il contratto si intende perseguire;
- b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di procedere in merito a quanto sopra;

VISTO, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 192;
- il Regolamento comunale per le concessioni in uso dei beni patrimoniali del Comune;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 30 del 26/06/2015;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto della relazione tecnica finale di rendicontazione redatta in data 11/12/2019 dal sottoscritto dirigente di settore in atti depositata, che quantifica l'ammontare definitivo a consuntivo delle spese sostenute per i lavori relativi alla "REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.)" di Via Beethoven, nell'importo lordo complessivo di € 171.454,23 (CUP_G68I18000520004);

- di dare atto che l'anzidetto importo viene anticipato dall'Azienda U.S.L. della Romagna con sede a Ravenna in Via De Gasperi n. 8 (PIVA: 02483810392), in

quanto la realizzazione di quanto sopra è finalizzata, essenzialmente, all'uso e gestione della porzione del suddetto immobile di proprietà comunale da adibire ad uso sanitario, ambulatori ed uffici a servizio dell'attività dell'Associazione di Volontariato "AVIS" Provinciale di Rimini, come peraltro deliberato dal Direttore Generale dell'AUSL con proprio provvedimento n. 79 del 09/03/2018, successivamente modificato/integrato da ulteriore propria deliberazione n. 281 del 01/0/2018, entrambe in atti, ed alle quali integralmente si rinvia;

- di approvare quindi lo schema di contratto definitivo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendo al medesimo atto valenza contrattuale ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto andrà a regolamentare l'uso e la gestione dei locali anzidetti nelle modalità ivi indicate e disciplinate;

- di precisare inoltre che il sopracitato importo lordo anticipato per gli eseguiti lavori sull'immobile comunale di € 171.454,23 sarà detratto fino alla concorrenza, dai canoni lordi di concessione dovuti annualmente al Comune pari ad € 24.174,30 (€ 19.815,00 + iva 22%), operando quindi una compensazione finanziaria tra gli importi reciprocamente dovuti;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5 che, peraltro, procederà a sottoscrivere il suindicato contratto definitivo ai sensi ed effetti dell'art. 44 dello Statuto comunale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Patrimonio
Settore 05

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/12/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA - AUSL DELLA ROMAGNA

Reg. int. n.

Cattolica,

ATTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DELL'IMMOBILE SITO IN CATTOLICA (RN) - VIA BEETHOVEN DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SANITARIA DI VOLONTARIATO E PER UFFICI.

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge tra:

- **Comune di Cattolica (C.F. e P.IVA 00343840401)** con sede in P.le Roosevelt 5 – Cattolica (RN), di seguito “Comune e/o Concedente”, rappresentato dal dr. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/07/1965 (C.F.: GDD BDN 65L24H 294H), che interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto in qualità di Dirigente Settore 5, giusta Decreto Sindacale n. 10 del 28/12/2017, come successivamente prorogato con Determina Dirigenziale settore 1, n. 1060 del 21/12/2018 e che agisce e stipula ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della Delibera di G. C. n. 203 del 21/11/2017 i.e., nonché alla propria Determina Dirigenziale n. del

e

– **Azienda USL della Romagna (C.F. e P.IVA 02483810392)** con sede in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, di seguito “Azienda USL e/o Concessionaria”, rappresentata dall'Arch. Enrico Sabatini, nato a Pesaro (PU), il 08/04/1965, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore della U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio della Azienda USL della Romagna, per dare esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 281 del 01/08/2018.

Premesso che:

- L'Azienda USL della Romagna ha necessità di reperire alcuni locali idonei, da adibire ad ambulatori ed uffici per l'attività della Associazione di Volontariato AVIS.
- Il Comune di Cattolica è proprietario di un fabbricato sito in Via Beethoven, c.d. struttura “Vici- Giovannini” adibita a “Casa Residenza per Anziani (R.S.A.)” che contempla alcuni locali che l'AUSL ritiene idonei alle proprie necessità.
- il Comune ha provveduto ad adeguare dal punto di vista funzionale e normativo detti locali per gli usi richiesti, come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 18/09/2018 per l'importo lordo complessivo di € 176.000,00.

- i lavori in appalto, eseguiti dalla ditta “Edilnec” s.r.l. di Torino (P.IVA: 03951330616) sono stati regolarmente conclusi in data 12 ottobre 2019, come da certificato di fine lavori in possesso del Concedente. Risulta altresì in corso di redazione il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale emerge che l'ammontare complessivo dell'appalto è pari ad

€ 124.349,71 + iva 22% = € 151.706,65.

- l'U.T. del Comune in data 11/12/2019 ha inoltre redatto debita rendicontazione finale delle spese sostenute per il progetto di cui trattasi per un importo lordo complessivo di € 171.454,23
- la Azienda USL della Romagna, come da Deliberazione n. 281 del 01/08/2018 verserà, quindi al Comune di Cattolica, la somma di **euro 171.454,23** relativa ai lavori di cui al punto precedente;
- conseguentemente, tra AUSL e Comune di Cattolica, si è convenuto di operare una compensazione finanziaria tra gli importi reciprocamente dovuti, da operarsi sulle note di addebito emesse dal Comune a titolo di canone di concessione, come determinato nello schema di Accordo preliminare approvato con atto di Giunta Comunale n. 203/2017 sopracitato e come riportato nel presente atto.

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO

SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, in qualità di proprietario, affida in concessione alla Azienda USL Romagna, come sopra rappresentata, che accetta l'immobile sito in Cattolica (RN) – Via Beethoven, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica a foglio 7 - mappale 2230 (parte), con superficie lorda commerciale di mq. 210 circa e superficie calpestabile di mq. 182 circa, meglio identificato nella planimetria allegata (**allegato A**) facente parte integrale del presente atto, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2 – Destinazione

L'immobile è concesso in concessione per essere destinato ad ambulatori ed uffici per l'attività della Associazione di Volontariato AVIS Provinciale di Rimini. La Concessionaria si impegna a mantenere l'anzidetta destinazione “sanitaria-uffici” per l'intera durata della concessione.

Art. 3 – Durata e decorrenza

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data di consegna dell'immobile da parte del Comune, che avverrà con apposito verbale a seguito della consegna di tutte la documentazione tecnica di cui all'art. 15 seguente, con possibilità di rinnovo da azionare con richiesta scritta entro 6 mesi prima della scadenza del contratto e salva ricontrattazione fra le parti. Al termine della concessione e/o dell'eventuale rinnovo, le parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dell'immobile, la Concessionaria resta comunque esentata dalla remissione in pristino dei locali.

In caso di ritardato rilascio, la Concessionaria sarà tenuta a pagare al Concedente un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato, in misura proporzionale all'avvenuto periodo di occupazione senza titolo, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna dei locali, aggiornato annualmente nella misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 4 – Cessione dell'atto e sub-concessione

E' vietata la cessione del presente atto.

La Concessionaria potrà sub-concedere o cedere in uso i locali, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione formale al Comune, a soggetti esercenti l'attività o attività accessorie alla propria attività ambulatoriale e d'ufficio (associazioni e altri soggetti che cooperano all'attività del servizio) o comunque a soggetti con cui la Concessionaria abbia instaurato rapporti di collaborazione, nel rispetto dei propri fini istituzionali.

Art. 5 – Risoluzione anticipata/Recesso

La Concessionaria avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto di concessione, dandone comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

E' espressamente riconosciuta al Concedente la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, senza nessun obbligo di indennizzo o risarcimento imputabile al medesimo a favore della Concessionaria, fatto salvo il riconoscimento del rimborso alla Concessionaria della parte dei lavori di cui alla premessa non ancora compensata al momento del rilascio.

Viene inoltre ammessa una diversa risoluzione anticipata del presente contratto solamente se preventivamente concordata tra le parti.

Art. 6 – Canone e fatturazione

Il canone di concessione annuo viene determinato applicando i valori “OMI medi” riferiti ai locali di cui trattasi aventi destinazione terziaria/ambulatori e quantificato in euro 23.310,00 su detto canone, ai sensi dell’art. 24 comma 4, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge n. 89/2014, viene applicata una riduzione del 15%, pertanto il canone convenuto ammonta ad euro 19.815,00 + IVA 22% = euro 24.174,30.

Le parti concordano che la Concessionaria debba corrispondere il canone anzidetto, a decorrere dalla data di consegna dei locali e della documentazione tecnica necessaria per l’utilizzo dell’immobile, in due (2) rate semestrali anticipate di pari importo (€ 12.087,15 cadauna, iva inclusa), previa emissione di fatture elettroniche da parte del Comune di Cattolica. Le parti convengono altresì che, dal secondo anno, il canone di cui sopra sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U.

In considerazione dei costi anticipati dalla Concessionaria per conto del Comune di Cattolica per i lavori di adeguamento dell’immobile e di fatto spettanti alla Proprietà, l’anzidetto importo consuntivo sostenuto ed anticipato da “AUSL della Romagna”, pari a complessivi euro 171.454,23 verrà detratto, fino alla concorrenza, dai canoni lordi dovuti, operando la compensazione finanziaria sulle note di addebito emesse dal Concedente e la rivalutazione ISTAT di cui sopra verrà applicata a compensazione conclusa.

Art. 7 – Deposito cauzionale

La Concessionaria quale Ente pubblico, non è tenuto al versamento al Concedente di un deposito cauzionale.

Art. 8 - Oneri e spese accessorie

Consumi e oneri accessori relativi ai locali in concessione sono a carico della Concessionaria in base alla normativa vigente. Essendo gli impianti indipendenti rispetto alla restante parte di immobile, la Concessionaria provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze, provvederà inoltre ad attivare proprie linee telefoniche e TD, intestandosi le relative utenze e assumerà a proprio carico, dalla data di consegna degli immobili, gli oneri del Tributo Comunale sui Rifiuti – TARI. Restano altresì a carico della Concessionaria anche le spese per le pulizie e ogni altro onere necessario per lo svolgimento delle proprie attività.

Restano a carico del Concedente gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’immobile sia

gravato.

Art. 9 – Manutenzioni

Durante il periodo di concessione, tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico della Concessionaria.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico del Concedente, così come gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e della struttura degli immobili che si rendessero necessari al fine di conservare l'idoneità e la sicurezza dell'immobile all'uso convenuto fra le parti.

Qualora una delle parti non provveda con diligenza ai rispettivi obblighi di manutenzione, l'altra parte, ove lo ritenga necessario e previo formale avviso, avrà facoltà di eseguirli in maniera diretta con diritto di rivalersi nei confronti della parte inadempiente.

Art. 10 – Modifiche, miglioramenti, addizioni, insegne

Alla Concessionaria, durante il periodo di concessione, è ammessa la facoltà di eseguire, a propria cura e spese, eventuali lavori di sistemazione finalizzati ad adeguare i locali alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, sistemi di allarme, previa preventiva autorizzazione da parte del Concedente, e presentazione del relativo progetto dei lavori, se suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dei locali concessi.

La Concessionaria si obbliga, altresì, a non apportare alcuna modifica o innovazione o miglioria dei locali, senza il preventivo consenso del Comune. In tal caso le relative opere rimarranno acquisite a beneficio del Concedente senza alcun compenso e senza obbligo di ripristino da parte della Concessionaria.

Alla cessazione del contratto di concessione, intervenuta a qualsiasi titolo, le eventuali migliorie, addizioni o riparazioni, effettuate ed approvate in conformità a quanto sopra disposto, resteranno acquisite dal Concedente, senza che questi debba pagare rimborsi o indennità di alcun genere, ma anche senza possibilità di pretendere dalla Concessionaria il ripristino dei locali avuti in concessione.

Il Concedente acconsente che la Concessionaria, nel rispetto delle norme di legge, applichi sia all'interno che all'esterno dell'immobile in cui sono ubicati i locali oggetto del presente contratto, insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.

Articolo 11 – Stato dell'Immobile

La Concessionaria si obbliga a mantenere, gli impianti fissi di rilevazione e spegnimento incendi presenti, i mezzi mobili di spegnimento, i percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.

Art. 12 – Assicurazione ed esonero da responsabilità

La Concessionaria è costituita custode degli immobili concessi e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento qualora non provi che siano avvenuti per cause ad essa non imputabili.

Quanto a rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall'uso dell'immobile e degli impianti, sia dalle attività ivi svolte, o causati da persone o cose ammessi comunque nei locali, la Concessionaria dichiara di partecipare al "Programma Regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", con la conseguente presa in carico in gestione diretta dei sinistri (RCT/RCO) prevista dall'art. 7, comma 2, L.R. 13/2012 e ss.mm.ii., che dispone per gli Enti interessati dalla sperimentazione l'esonero dall'obbligo di assicurazione in precedenza previsto dall'art. 32 L.R. 20/12/1994 n. 50.

La Concessionaria, pertanto, esonera il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone in dipendenza dell'utilizzo degli immobili concessi e/o delle attività in essi svolte e, più in generale, per danni diretti od indiretti dipendenti da fatto doloso o colposo di utilizzatori o di terzi.

Il Concedente dichiara che tutta la struttura "Vici-Giovannini" adibita a "Casa Residenza per Anziani (R.S.A.)" è assicurata con idonea polizza "All Risk's".

Art. 13 – Autorizzazioni

La Concessionaria dovrà provvedere alle eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie a consentire l'utilizzo degli immobili allo scopo concessi.

Art. 14 – Impossibilità di utilizzo

In caso di impossibilità di utilizzo dell'immobile oggetto di concessione per causa non dovuta a fatto o colpa della Concessionaria, quest'ultima comunicherà tale circostanza al Concedente e, qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, la Concessionaria avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alle porzioni di immobile inutilizzate, a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la comunicazione dell'impedimento e fino alla sua risoluzione.

Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, la Concessionaria avrà facoltà di recedere dal presente atto, ovvero di rilasciare la parte di immobile non utilizzabile, ferma restando la riduzione del canone di cui al precedente comma.

ART. 15 – Documentazione Tecnica

Le Parti danno atto che è verrà consegnata alla Concessionaria tutta la documentazione tecnica da parte del Comune di Cattolica necessaria sia per la procedura di accreditamento dei locali oggetto di concessione che da mantenere agli atti del concessionario e precisamente certificato di regolare esecuzione lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti, oltre al copia del Collaudo Strutturale, del Certificato di Agibilità dell'immobile e dell'A.P.E. (Attestazione Prestazione Energetica) dell'immobile.

Il Concedente garantisce inoltre la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti esistenti presso i locali concessi (elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento, di condizionamento e del gas), nonché la loro conformità alle normative vigenti, anche di natura comunitaria in materia di sicurezza.

Art. 16 – Visione e controllo

Il Concedente si riserva di esercitare, mediante i propri uffici, adeguate attività di controllo, affinché la Concessionaria mantenga la destinazione convenuta dei locali concessi.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e disposto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 18 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 19 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla autorità giudiziaria e sarà di competenza esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 20 – Registrazione e spese contrattuali

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Tale spesa e ogni altro onere contrattuale e/o fiscale derivante dal presente atto rimane a carico delle parti in uguale misura.

Art. 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di concessione.

Firmato per accettazione:

Il Concedente: Comune di Cattolica
dr. Baldino Gaddi

La Concessionaria: AUSL della Romagna
arch. Enrico Sabatini

PIANO TERRA

Scala 1:100

LAYOUT ARREDI

